

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 12.10.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CASTELLI DAVIDE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl, attualmente tesserato per Federazione estera – Spagna) - (nota n. 771/753 pf17-18 GP/GT/ep del 25.7.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, vista l’istanza formulata dalla Procura Federale di rinvio della trattazione del presente procedimento, al fine di valutare la possibilità di un accordo ex art. 23 CGS, chiedendo altresì la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS; visto che il difensore del Sig. Castelli Davide non si è opposto e si è associato alla stessa. Rinvia la trattazione del procedimento alla riunione del 17.11.2017 ore 15.00, disponendo la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS. Senza ulteriori avvisi.

(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POZZO GIAMPAOLO (Socio e “Patron” della Società Udinese Calcio Spa), SOCIETÀ UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 10666/881 pf16-17 GP/blp del 30.3.2017).

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 881pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, con nota prot. 10666/881pf16-16/GP/blp del 30 marzo 2016:

- il Sig. Pozzo Giampaolo, nella qualità di socio e “patron” della Udinese Calcio Spa per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 5 e dell’art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista rilasciata al canale telematico Udinese TV e riportata dai quotidiani sportivi nazionali, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del Sig. Pairetto Luca e del Sig. Saia Francesco Paolo, rispettivamente Arbitro ed Addizionale della gara Lazio-Udinese disputata in data 26 febbraio 2017, adombrando dubbi sulla loro

imparzialità, nonché lesive dell'intera classe arbitrale e dell'istituzione federale nel suo complesso considerata;

- la Società Udinese Calcio Spa per la violazione di cui all'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo socio e "patron", Sig. Pozzo Giampaolo.

Con decisione pubblicata con il CU 92/TFN del 30 giugno 2017, questo Tribunale dichiarava inammissibile il presente deferimento in quanto le notifiche degli atti del deferimento al Sig. Pozzo erano state effettuate presso la sede della Società, in violazione, pertanto, dell'art. 38, comma 8.

Con decisione, le cui motivazioni sono state pubblicate con il comunicato n. 035/CFA del 1 settembre 2017, la Corte Federale D'Appello ha accolto il ricorso della Procura Federale, restituendo gli atti per la decisione di merito.

In particolare, il giudice di seconda istanza, pur condividendo l'assunto formulato dal Tribunale in ordine alla invalidità della notifica effettuata nei confronti del deferito Pozzo, ha ritenuto che, in ragione della nullità e non dell'inesistenza della stessa, la costituzione in giudizio del Pozzo avesse sanato l'invalidità della notifica del deferimento.

Il dibattimento

All'udienza del 12 ottobre 2017 sono intervenuti sia l'Avv. Rolando Favella, per conto della Società Udinese che ha ribadito le considerazioni di merito già formulate nelle memorie difensive prodotte nei diversi gradi del giudizio, vale a dire, in sintesi, l'assenza di giurisdizione nei confronti di Giampaolo Pozzo che non è tesserato, né ricopre alcuna carica rilevante per l'Ordinamento Federale, idonea ad attrarre lo stesso nella giurisdizione del giudice sportivo sia l'Avv. Luciano Ruggiero Malagnini per conto del Sig. Pozzo Giampaolo che, dopo aver reso noto che il Pozzo ha proposto gravame innanzi al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione della Corte Federale D'Appello, ha eccepito l'inammissibilità del presente deferimento sotto un profilo diverso, mai esaminato nel corso dei giudizi, in quanto anche la comunicazione di conclusione del procedimento, ex art. 32 ter, è stata erroneamente notificata presso la sede della Società e, pertanto il Pozzo non ne ha avuto legale conoscenza; né tale invalidità risulta essere stata sanata, al contrario di quanto avvenuto per l'atto di deferimento, giacché il Pozzo non ha presentato alcuna argomentazione difensiva né ha esercitato la propria facoltà di essere sentito.

La Procura Federale ha, infine, formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per il Sig. Pozzo Giampaolo: ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00);
- per la Società Udinese Calcio Spa: ammenda di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

I motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio deve esaminare l'eccezione preliminare formulata dalla difesa del Pozzo in relazione alla insanabilità della comunicazione effettuata dalla Procura Federale nei confronti dello stesso, con riferimento alla comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 32 ter.

La Corte Federale D'Appello, infatti, ha ritenuto pienamente condivisibile l'assunto di questo Tribunale in ordine alla nullità (sanabile solo con l'avvenuta costituzione) della notifica effettuata al Pozzo presso la sede della Società Udinese Calcio Spa,

soffermandosi, tuttavia, esclusivamente sull'avvenuta sanatoria del solo atto di deferimento a seguito della costituzione in giudizio.

Come osservato dalla difesa del Pozzo, tuttavia, anche l'atto di conclusione delle indagini è stato – erroneamente – comunicato al Pozzo presso la sede della Società senza che, pertanto, lo stesso ne abbia mai avuto conoscenza legale.

Infatti, nell'atto di deferimento viene chiaramente indicato che la comunicazione di conclusione indagini risulterebbe essere notificata in data 13 marzo 2017. In tale comunicazione si concedeva termine di tre giorni per il deposito di eventuali memorie difensive.

Nel termine predetto non risulta che il Pozzo abbia presentato le prescritte memorie.

Non sembra esservi alcun dubbio in ordine alla circostanza che la comunicazione di conclusione indagini, ex art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce presupposto indefettibile per l'emanazione del successivo atto di deferimento; in particolare trattasi di atto interlocutorio volto a garantire nella fase delle indagini e, quindi, pre-processuale, la più ampia tutela del diritto di difesa del presunto incolpato. Infatti, a seguito della memoria e/o della eventuale audizione del presunto deferito, la Procura Federale ben potrebbe giungere ad un provvedimento di archiviazione, evitando il successivo giudizio disciplinare.

Ne consegue che, qualora l'atto non raggiunga il proprio scopo, in quanto lo stesso non venga portato a conoscenza del presunto deferito nelle forme legali previste dal Codice di giustizia contabile, anche il conseguente deferimento sarebbe inammissibile.

Al contrario di quanto avvenuto per l'atto di deferimento, alcuna sanatoria può, quindi, dirsi intervenuta per la nullità della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini.

Al riguardo va ricordato che in precedenti analoghi questo Tribunale ha ritenuto inammissibile il deferimento qualora non vi sia prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione di conclusione delle indagini, anche qualora il deferito si sia poi successivamente costituito nel giudizio disciplinare.

In tale circostanza, infatti, questo Collegio ha affermato che *“Dagli atti del procedimento non si rinviene la prova dell'avvenuta notifica della “Comunicazione di conclusione indagini”, prevista dall'art. 32 ter comma quarto CGS.... Non sussistendo altri dati suscettibili di deporre a sfavore della eccezione sollevata dall'incolpato, sussistono i presupposti per la declaratoria di irricevibilità del deferimento, intendendosi per tale un atto che dall'autorità cui è rivolto non può essere preso in considerazione, neppure in linea preliminare, per mancanza dei requisiti formali richiesti dalla norma di riferimento o dalla prassi.”* (TFN – SD - C.U. 35/TFN 2016/2017). La predetta decisione è stata confermata dalla Corte Federale D'Appello a Sezioni Unite, giusta comunicato n. 24/CFA s.s. 2017-18. Più nel dettaglio, anche nel procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativo contabile innanzi alla Corte dei conti, laddove è previsto un procedimento per certi versi analoghi, giacché prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio il pubblico ministero contabile è tenuto a notificare un cd “invito a dedurre” mediante il quale viene concesso un termine al presunto responsabile per presentare le proprie controdeduzioni e di essere anche sentito personalmente.

Orbene, la nullità della notifica dell'invito a dedurre si riverbera inevitabilmente anche sul successivo atto di citazione, determinandone la conseguente inammissibilità per violazione indefettibile del diritto di difesa anche qualora il convenuto si costituisca nel successivo giudizio.

Al riguardo, il Giudice contabile ha affermato che *“La non conoscenza da parte del convenuto dell'atto di invito a dedurre, in entrambi i giudizi nei quali è stato citato, ha pregiudicato il suo diritto di difesa e rende improponibile l'azione della Procura Regionale intrapresa con gli atti di citazione relativi ai giudizi nn. 72935 e 72936 per mancanza appunto del presupposto della regolare costituzione del contraddittorio pre-dibattimentale di cui all'art. 5, comma 1, l. n. 19/1994”*. (Sez. Giurisdiz. Lazio 4 ottobre 2013, n. 672).

Analoghe considerazioni devono essere effettuate se si pone a comparazione ciò che avviene nel diritto penale laddove l'omessa notifica dell'art. 415 bis del c.p.p. può comportare la nullità dell'intero processo, qualora ritualmente eccepita (vedasi Cass. Pen. Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 45581).

Nel caso di specie, pertanto, ritiene il collegio che l'avvenuta costituzione in giudizio del Pozzo se, conformemente a quanto statuito dalla Corte Federale d'Appello vale a sanare la nullità della notifica dell'atto di deferimento, non è idonea a produrre gli stessi effetti con riferimento all'atto di conclusione delle indagini, sulla cui sanatoria della notifica nulla dice il giudice rimettente.

La nullità della comunicazione dell'atto di conclusione delle indagini, pertanto, rende irricevibile il deferimento.

Da tale assunto ne deriva l'irricevibilità del deferimento anche nei confronti dell'Udinese Calcio Spa giacché, nel caso di specie, l'accertamento della sussistenza della responsabilità oggettiva presuppone il previo accertamento della responsabilità diretta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara la nullità della comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti di Pozzo Giampaolo per invalidità della sua notifica e dichiara irricevibile, per i motivi consequenziali sopra esposti, il deferimento in questione.

(26) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA - (nota n. 764/1 pf17-18 GP/ac del 25.7.2017).

Il deferimento

Con nota del 25 luglio 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la Società Pescara Calcio a 5 per *“Dichiarazioni rese dall'allenatore della 1° squadra del Pescara Calcio a cinque, Sig. Colini Fulvio, in ordine alle convocazioni del calciatore Roberto Zaccardi per un raduno nazionale Under 21, da parte del commissario tecnico, Sig. Carmine Tarantino”*; per rispondere della violazione degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo tesserato Sig. Colini Fulvio;

La Società deferita ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 12 ottobre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giua, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la Società Pescara Calcio a 5.

È comparso per la deferita l'Avv. Luciano Ruggiero Malagnini per delega dell'Avv. Giuseppina Ruggiero Malagnini, il quale si è riportato integralmente alla memoria difensiva ritualmente depositata.

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il procedimento trae origine da un esposto della ASD History Roma 3Z 1983, da cui è emerso che il Sig. Colini Fulvio, all'epoca dei fatti iscritto all'albo dei tecnici e tesserato per la stagione sportiva 2016–17 con la Società ASD Pescara Calcio a 5:

A) a mezzo di un post pubblicato sulla pagina del social network "Facebook", adombrando dubbi con riferimento ai criteri di convocazione del calciatore Zaccardi Roberto al raduno della Nazionale Under 21 calcio a 5 da tenersi dal 23 giugno 2017 al 2 luglio 2017, utilizzava le seguenti testuali espressioni nei confronti del Sig. Tarantino Carmine, tecnico federale della Nazionale Under 21 calcio a 5, nonché dell'istituzione federale nel suo complesso considerata: *"C'è anche Zaccardi Ma guarda un po'!!! Tarantino uomo d'onore non scorda gli amici"*;

B) a mezzo di un sms inviato al Sig. Zaccardi Luciano, padre del calciatore Zaccardi Roberto, con riferimento sempre alla persona del Sig. Tarantino Carmine, tecnico federale della Nazionale Under 21 calcio a 5, utilizzava le seguenti testuali espressioni: *"ora con un infame raccomandato CT"*;

Osserva la Procura nell'atto di deferimento che: - *le dichiarazioni di cui al punto A) sono pubbliche, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (pubblicazione sul social network "Facebook"); le stesse dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione e ledono la reputazione del Sig. Tarantino Carmine, tecnico federale della Nazionale Under 21 calcio a 5, nonché dell'istituzione federale nel suo complesso considerata;*

- *le dichiarazioni di cui al punto B) sono contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità e sono irrispettose dei principi deontologici nei rapporti con i colleghi".*

In relazione alle contestazioni il Tribunale osserva quanto segue.

Quanto alla contestazione di cui al punto B), la stessa deve ritenersi inammissibile, e comunque infondata in quanto, in disparte che trattandosi di comunicazione via "sms" e quindi di natura privata intercorsa tra il Sig. Zaccardi Luciano e il Sig. Colini Fulvio, non risulta l'autorizzazione di quest'ultimo alla sua utilizzazione nel presente procedimento e comunque in quanto come chiarito dalla Cassazione, sezione V penale, sentenza 31 maggio 2014, n. 22853 il reato di diffamazione è escluso se l'offesa è inviata tramite "sms".

Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 36602/2010), infatti, in tema di delitti contro l'onore, per integrare il reato di diffamazione occorre non solo l'elemento psicologico consistente nella consapevolezza di pronunciare (o scrivere)

frasi lesive della reputazione altrui, ma, altresì, la volontà che le offese denigratorie siano conosciute da più persone. Ai fini della commissione del reato di diffamazione, pertanto, è necessario che l'autore comunichi, ad una o più persone, il contenuto lesivo della reputazione altrui, con modalità tali che la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere. Condotta, questa, che, per esempio, si sarebbe configurata se l'sms fosse stato inviato in una chat di gruppo, ovvero pubblicato su un social network, ecc. Invece, l'invio di un sms privato, come nel caso di specie, pur contenendo un messaggio diffamatorio, non concretizza la fattispecie prevista per il reato in parola, poiché, invero, evidenzia la volontà dell'agente di non diffondere o comunicare a terzi il contenuto offensivo espresso nei confronti di un altro soggetto.

Rimane la contestazione di cui al capo A), la quale per le ragioni appena esposte, in relazione al mezzo utilizzato, il social "Facebook", consente di poter affermare che trattasi di dichiarazione "pubblica" ai sensi dell'art. 5, comma 4 del CGS (cfr. anche Comm. Disc. Naz. CU n. 29/CDN stagione 2013/2014).

Rimane da valutare il merito e cioè se la dichiarazione contestata: *"C'è anche Zaccardi Ma guarda un po'!!! Tarantino uomo d'onore non scorda gli amici "*; possa considerarsi lesiva e diffamatoria.

Al riguardo, va rilevato come emerge dalla produzione documentale allegata alla memoria del deferito che al Sig. Fulvio Colini, autore delle supposte frasi offensive, sottoposto a giudizio della Commissione disciplinare del settore tecnico, con decisione del 18/9/2017 – CU n. 69 stagione sportiva 2017/2018 è stata inflitta la sanzione dell'ammonizione con la seguente motivazione: *"le espressioni utilizzate dal deferito pur non rispondendo ai canoni di correttezza e lealtà non assumono particolare gravità"*.

Il Tribunale ritiene di condividere l'avviso espresso dalla Commissione disciplinare del settore tecnico circa la non particolare gravità delle espressioni usate nel ledere la cd *"reputazione sportiva"*.

La frase adombra un tenue giudizio di disvalore nei riguardi del Commissario tecnico federale Sig. Tarantino che il Sig. Colini avrebbe potuto e dovuto evitare, così seppur minimamente travalicando il limite del legittimo esercizio del diritto di critica.

Conclusivamente ai sensi dell'art. 5, comma 7 CGS la sanzione può essere ridotta e contenuta nella misura di € 100,00 (euro cento/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, irroga la seguente sanzione:

- per la ASD Pescara Calcio a 5, l'ammenda di € 100,00 (euro cento/00).

(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCOVECCHIO FRANCO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Pol. Olympia Agnonese ASD), SOCIETÀ POL. OLYMPIA AGNONESE ASD - (nota n. 922/1132 pf16-17 GC/AS/ac del 27.7.2017).

Con provvedimento del 27 luglio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Marcovecchio Franco, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Pol. Olympia Agnonese ASD, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, la documentazione riguardo la disponibilità del campo di gioco serie D e juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

- la Società Pol. Olympia Agnonese ASD, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto) e il Sig. Marcovecchio Franco e la Società Pol. Olympia Agnonese ASD, questi ultimi rappresentati dall'Avv. Michele Cozzone, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Marcovecchio Franco, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci) di inibizione, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società Pol. Olympia Agnonese ASD, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 pari a € 333,00 (Euro trecentotrentatré/00) di ammenda, sanzione finale ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Marcovecchio Franco e la Società Pol. Olympia Agnonese ASD hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) nei confronti del Sig. Marcovecchio Franco;
- ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società Pol. Olympia Agnonese ASD.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Marco Stigliano Messuti, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 12.10.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDROLETTI GIANFRANCO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società UC Albinoleffe Srl), SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE Srl - (nota n. 635/1160 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

Con provvedimento del 19 luglio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Andreoletti Gianfranco, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società UC Albinoleffe Srl, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, l'attestato di insussistenza debitoria e la relativa fidejussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;
- la Società UC Albinoleffe Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto) e il Sig. Andreoletti Gianfranco e la Società UC Albinoleffe Srl, questi ultimi rappresentati dall'Avv. Michele Cozzone, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Andreoletti Gianfranco, sanzione base inibizione di giorni trenta (trenta), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci) di inibizione, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti), convertiti nella sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00); per la Società UC Albinoleffe Srl, sanzione base ammenda di € 1.000,00

(Euro mille/00), diminuita di 1/3 pari a € 333,00 (Euro trecentotrentatré/00) di ammenda, sanzione finale ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Andreoletti Gianfranco e la Società UC Albinoleffe Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti del Sig. Andreoletti Gianfranco;
- ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società UC Albinoleffe Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 991/1147 pf16-17 AA/GP/mg del 28.7.2017).

(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US

Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 990/1148 pf16-17 GP/AA/ mg del 28.7.2017).

(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 1097/1149 pf16-17 /GP/AA/mg del 2.8.2017).

Con provvedimenti del 28.7.2017 e del 2.8.2017 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Deferimento del Procuratore Federale n. 991/1147 pf16-17 AA/GP/mg del 28.7.2017 – Pr. n. 32/TFN-SD:

- Il Sig. Carbone Giuseppe, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore Sig. Tedesco Alfredo e all'allenatore Sig. Salerno Rosario, le somme accertate dal Collegio Arbitrale c/o LND con i lodi pubblicati con C.U. n. 2 del 9.3.2017 (all'esito dei ricorsi nn. 11/67, 182/56 e 182bis/56), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;

- la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Deferimento del Procuratore Federale n. 990/1148 pf16-17 GP/AA/ mg del 28.7.2017 – Pr. n. 33/TFN-SD:

- Il Sig. Carbone Giuseppe, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Urbano Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 111/Cae/2016-17 del 7.3.2017, pubblicata in pari data con C.U. n. 251, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Deferimento del Procuratore Federale n. 1097/1149 pf16-17 /GP/AA/mg del 2.8.2017 – Pr. n. 44/TFN-SD:

- Il Sig. Carbone Giuseppe, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sig.ri Viscido Filippo, Corsale Raffaele, Fabio Matteo e Spilabotte Pietro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. CAE 90, 98, 103 e 64, pubblicate con C.U. n. 190 del 3.01.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;

- la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa solamente la Procura Federale nella persona degli Avv.ti Giua e Pinto, la quale preliminarmente ha formulato istanza di riunione dei procedimenti per connessione soggettive ed in parte oggettiva.

Nel merito si è riportata alle argomentazioni esposte chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni in via cumulativa per le contestazioni mosse:

- per Carbone Giuseppe, la sanzione dell'inibizione di mesi 23 (ventitré);
- per la Società US Palmese ASD, le sanzioni della penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica da scontarsi nella corrente s.s. oltre all'ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

I motivi della decisione

Questo Tribunale in via preliminare di rito, attesa l'istanza della Procura Federale, dispone la riunione dei procedimenti, in considerazione della evidente connessione soggettiva ed in parte oggettiva.

La documentazione depositata a corredo dei deferimenti conferma la fondatezza degli assunti della Procura Federale e la conseguente violazione della normativa federale con particolare riguardo agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, commi 11 e 13 delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 del CGS.

Risulta infatti che allo scadere dei termini previsti, la Società deferita non ha provveduto al pagamento del dovuto in favore dei suoi tesserati, così come stabilito dai C.A.E. – L.N.D. e dal Collegio Arbitrale presso L.N.D.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni da irrogare, attesa l'applicabilità dell'istituto della continuazione in considerazione della riunione dei procedimenti, questo Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giuseppe Carbone, la sanzione dell'inibizione di mesi 14 (quattordici);
- per la Società US Palmese ASD, le sanzioni della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente s.s. oltre all'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Cons. Roberto Proietti

“”

Publicato in Roma il 18 ottobre 2017.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
 Carlo Tavecchio

